

REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI AZIENDE

Il presente regolamento è sviluppato e redatto in conformità alla comunicazione emessa in GUCE del 16/12 2010 UE 1305/2013, 2010C 341/04

“Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli ed alimentari”.

Il presente regolamento è sviluppato e redatto in conformità al Regolamento UE 1305/2015 del 17 Dicembre 2013, Articolo 16, comma 1, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/505

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2);

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio (4);

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

— caratteristiche specifiche del prodotto,

— particolari metodi di produzione, oppure

— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

IN VIGORE

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Risulta pertanto che codesto Regolamento è compatibile con lo schema di Decreto (versione 5 Luglio 2016) attuativo presentato in Conferenza Stato Regioni per la definitiva approvazione.

Pertanto il presente Regolamento è riconoscibile e inseribile nei programmi di sostegno a valere nei Programmi di Sviluppo Rurale delle singole Regioni e province autonome.

DEFINIZIONI

Adesione alla Certificazione: Azienda o gruppo organizzato di aziende che richiede la certificazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio.

Certificato: Documento attestante la conformità di un'azienda/organizzazione florovivaistica ad uno standard, rilasciato da un Ente terzo di Certificazione indipendente incaricato dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio.

Certificazione: Processo volontario a cui si sottopone un'azienda/organizzazione florovivaistica al fine di dimostrare la conformità dei suoi processi rispetto ad uno standard.

Alta direzione Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di un'organizzazione, la guidano e la gestiscono

Ambiente di lavoro Insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro

Conformità: Soddisfacimento di requisiti specificati.

Azione correttiva Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni potenziali indesiderabili rilevate.

Azione preventiva Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni potenziali indesiderabili.

Correzione Azione per eliminare una non conformità rilevata.

Caratteristica Elemento distintivo

Cliente Organizzazione o persona che riceve un prodotto

Criteri della verifica Ispettiva Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento

Conclusione della Verifica ispettiva Esito di una verifica ispettiva fornito dal gruppo di verifica ispettiva dopo aver preso in esame gli obiettivi della verifica ispettiva e tutte le sue risultanze.

Programma delle Verifiche ispettive Gruppo di una o più verifiche ispettive pianificate per un arco di tempo definito ed orientate verso uno scopo specifico.

Deroga Autorizzazione scritta, rilasciata prima della produzione (o della prestazione di un servizio), a scostarsi dai requisiti prestabiliti per una determinata quantità o per un periodo di tempo

Difetto Non osservanza di requisiti in relazione all'impiego previsto

Fornitore Organizzazione o persona che fornisce un prodotto

Ispezione, controllo, Collaudo Valutazione della conformità mediante osservazioni e giudizi associati, quando opportuno, a misurazioni, prove e verifiche a mezzo di calibri.

Organizzazione Azienda, ente, impresa, società per azioni o di altra forma giuridica, pubblica o privata.

Organizzazione Verificata Organizzazione oggetto della verifica ispettiva

Parte interessata Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di un'organizzazione.

Processo Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Prodotto Risultato di un processo.

Sistema Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.

Struttura organizzativa Articolazione di responsabilità, autorità e interrelazione tra persone

Disciplinare: Insieme di regole che costituiscono requisiti a cui attenersi nello svolgimento dei processi aziendali.

Gruppo di verifica Ispettiva: Uno o più valutatori accreditati che eseguono una verifica ispettiva.

Marchio: Immagine identificativa di una organizzazione e del suo prodotto.

Marchio registrato: Immagine identificativa di una organizzazione non riproducibile che dal legittimo proprietario.

IN VIGORE

Non Conformità: Non soddisfacimento di requisiti specificati.

Sistema di gestione: L'insieme della documentazione atta a organizzare in modo sistematico e documentabile i processi delle un'azienda/organizzazione florovivaistica aderenti.

Valutatore: Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva.

Verifica ispettiva, audit: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento di requisiti specificati nel Disciplinare.

– PROCEDURA DI GESTIONE DELL'ITER CERTIFICATIVO PER AZIENDE.

PREMESSA.

Principi di orientamento e sviluppo del presente regolamento,

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI definisce il presente regolamento di gestione dell'iter certificativo per le aziende che desiderano aderire al Disciplinare VIVAIFIORI., Tale Disciplinare ha come base lo schema di gestione per processi.

La richiesta di certificazione è aperta, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti a tutti coloro (aziende singole, associazioni, reti di impresa, organizzazioni e quanti altri, purché legalmente riconosciuti) che vi desiderino partecipare, volendo ed impegnandosi a rispettare il Disciplinare "VivaiFiori".

La presente Procedura di gestione non contiene alcunché di ostativo o discriminatorio nei riguardi di nazionalità, genere e provenienza.

La presente procedura di gestione dell'iter certificativo è sottoposta ad una struttura di sorveglianza, predisposta dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, che permette a tutte le parti interessate della catena agricola (aziende singole, associazioni, reti di impresa, organizzazioni, industrie, grossisti e quanti altri, purché legalmente riconosciuti) di contribuire allo sviluppo della stessa, tenendo in considerazione tutti i suggerimenti e le proposte che gli aderenti al Disciplinare vorranno inviare.

I meccanismi di tale partecipazione sono documentati ed accessibili sul sito internet dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI.

La partecipazione allo sviluppo del presente regolamento e dell'apparato sanzionatorio da parte di altri Marchi nazionali ed esteri è incoraggiata mediante gruppi di lavoro predisposti con accordi bilaterali.

I requisiti del presente regolamento sono stati sviluppati da un comitato tecnico e sono periodicamente sottoposti a più vasti gruppi di interesse

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha adottato un sistema di sviluppo del presente regolamento che prevede continui feedback da parte di tutte le componenti interessate allo sviluppo del Marchio:

- l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI;
- gli associati sostenitori
- gli Enti di certificazione accreditati,
- gli stakeholders accreditati
- le aziende certificate
- ecc.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, accetterà e farà sue tutte quelle modifiche che, se giustificate, non apportino costi di adattamento superflui alle aziende certificate.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha predisposto e mantiene attivo un efficiente canale di comunicazione con tutti gli attori attivi al regime di certificazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, prenderà in esame tutte quelle osservazioni che potrebbero essere ricevuti, anche da parti terze estranee, purché attinenti ed utili al sistema stesso.

Per queste attività è previsto l'utilizzo del sito web dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI

Tutta la documentazione relativa all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, comprese le regole generali ed il presente regolamento, sono liberamente consultabili sul sito web dell'Associazione.

IN VIGORE

Le indicazioni del presente regolamento sono chiaramente collegate agli obiettivi che l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI si pone per lo sviluppo del Marchio stesso.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI pone come requisito specifico nella domanda di accesso alla certificazione, il campo di applicazione in termini di prodotto, sito e terreni.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, predispone la possibilità di traduzioni per quelle entità legali estere che dovessero richiedere la certificazione.

Le traduzioni saranno liberamente accessibili sul sito web dell'Associazione.

L'assenso ad un iter certificativo da parte dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI prevede l'invio del Disciplinare (check list) al richiedente. Le stesse sono comunque accessibili sul sito web.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI fornisce indicazioni, ai richiedenti la certificazione, sugli Enti di certificazione accreditati al Disciplinare e sulle informazioni di contatto, essendo la scelta dell'ente di certificazione di esclusiva pertinenza del richiedente la certificazione

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI ha inteso dotarsi, come da specifico regolamento, di Enti accreditati al Marchio stesso. E' stato altresì deliberato, nel Regolamento di accreditamento stesso, che possono solo accedere quegli enti che:

- sono accreditati presso l'organismo nazionale di accreditamento, a norma del regolamento CE 765/2008, in conformità alle pertinenti norme e guide UE:
- sono accreditati da un organismo di accreditamento firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale (MLA) per la certificazione all'International Accreditation Forum (IAF)

Questo a salvaguardia del principio di libero accesso ed ai criteri di eguaglianza e di non discriminazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, prevede che nel presente regolamento vi siano indirizzi di efficacia, chiarezza, trasparenza sulle procedure adottate per le verifiche ispettive di parte terza (AUDIT)

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, prevede un riesame annuale sugli andamenti delle verifiche ispettive di parte terza (audit).

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI ha, come indirizzo di base, la regolamentazione della periodicità delle verifiche ispettive di parte terza, in special modo sulla frequenza, le regole di campionamento e le relazioni tra tutti gli attori della certificazione.

Le frequenze sono stabilite dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, sulla base di parametri oggettivi e comunque come minimo annuali, potranno essere incrementate sulla base delle risultanze dei risultati delle verifiche ispettive di parte terza (audit).

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI promulga ed approva procedure chiare e documentate per questa attività di verifica.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha definito i criteri di ispezione di parte terza (audit) in modo strettamente collegato ai requisiti del Disciplinare e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

I requisiti richiesti durante le ispezioni di parte terza sono verificabili e riconducibili al Disciplinare stesso.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, favorirà le verifiche ispettive con scarso preavviso (48-72 ore) durante l'armonico sviluppo dei rapporti di certificazione.

IN VIGORE

Tutta la documentazione relativa alle fasi della certificazione è disponibile ed accessibile sul sito web.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha predisposto, come da regolamento per l'accreditamento degli enti di certificazione, le regole per la qualifica degli ispettori (auditor) incaricati di effettuare le verifiche ispettive di parte terza.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ritiene fondamentali per queste attività doti di competenza, imparzialità, consapevolezza e conoscenza del settore. Questi ispettori sono esclusivamente designati dagli Enti di certificazione accreditati presso L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI stessa e ovviamente a norma dei regolamenti UE sugli Enti di parte terza.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha definito una serie di criteri e di procedure atte a gestire i casi di inottemperanza all'apparato del Disciplinare ed alle regole dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI stessa.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI intende in modo perentorio e fondamentale, come scopo primario dell'istituzione del Marchio VivaiFiori stesso, promuovere questa certificazione a sostegno e promozione della partecipazione dei piccoli produttori

Premesse specifiche di iter certificativo

La richiesta di certificazione al Disciplinare "VIVAIFIORI" è libera ed aperta a tutti quei soggetti giuridici del settore florovivaistico, come previsto da statuto.

Qualsiasi azienda, regolarmente iscritta alla CCIAA, o gruppo di aziende afferenti ad una entità legale riconosciuta, può richiedere la certificazione al Disciplinare "VIVAIFIORI", sia esse italiano o di qualsiasi altro stato membro della Comunità Europea.

Questo regolamento prende in esame ed autorizza la procedura di gestione dell'iter certificativo, indipendentemente dalla nazionalità di qualsiasi azienda, regolarmente iscritta alla CCIAA, o gruppo di aziende afferenti ad una entità legale riconosciuta, senza alcuna preclusione né alcuna richiesta che possa essere pregiudizio od ostacolo alcuno in funzione della provenienza.

L'accesso è liberamente consentito senza restrizione alcuna, se non alla conformità dichiarata da ente terzo (regolarmente accreditato ai sensi della EN 45011/ISO 65 o ISO 17021). L'ente prescelto deve essere regolarmente accreditato, secondo il regolamento dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI e presente sul sito dell'Associazione stessa.

L'organigramma funzionale e le posizioni di responsabilità relative all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio sono chiaramente indicate sul sito appartenente all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio e direttamente consultabili mediante i canali indicati sul sito stesso.

Tutta la documentazione relativa all'iter di richiesta di certificazione, i documenti relativi al Disciplinare stesso, all'organizzazione dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio, sono chiaramente identificate e visibile sul sito stesso.

La certificazione ottenuta in aderenza al Disciplinare "VivaiFiori" non esime alcun contraente dall'obbligo di ottemperare alle leggi in vigore nello Stato Italiano e qualsiasi mancanza o inosservanza delle leggi sarà trattata come non conformità maggiore e non potrà pertanto permettere la certificazione.

E' altresì chiaro che l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio non intende in alcun modo sostituirsi agli organi di vigilanza e le verifiche ispettive non sostituiscono ne integrano in modo alcuno il lavoro degli organi preposti al controllo della normativa vigente.

IN VIGORE

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

La richiesta di certificazione ai sensi del Disciplinare "VivaiFiori" è redatta su apposito modulo disposto, e presente sul sito, dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio. Nella domanda dovrà espressamente essere dettagliato il campo di applicazione della certificazione.

Dovranno inoltre essere dettagliati, in allegato alla domanda, i siti, le particelle e le coltivazioni pertinenti alla certificazione, sia di proprietà, sia in uso, del richiedente

Dovranno inoltre essere dettagliati, in allegato alla domanda, i siti, le particelle e le coltivazioni **non** pertinenti alla certificazione, sia di proprietà, sia in uso, del richiedente.

La richiesta di Certificazione è suddivisa in due settori:

1. Richiesta di singola azienda (RICHIESTA OPZIONE 1)
2. Richiesta di gruppo di aziende collegate ad una entità legale designata come capofila (RICHIESTA OPZIONE 2)

RICHIESTA OPZIONE 1

E' definita opzione 1 la richiesta di qualsiasi azienda in forma singola, con unica unità operativa, anche in presenza di più siti agricoli afferenti alla stessa ragione sociale ed uniformemente gestiti dall'unità centrale in tutti gli aspetti organizzativi ed operativi (acquisti, vendite, assistenza tecnica, assistenza operativa, macchinari, fatturazione, ecc.) L'iter certificativo è richiesto ed attuato in forma singola con singolo certificato.

Alla certificazione della coerenza ed applicazione del Disciplinare "VIVAIFIORI", secondo l'audit di sorveglianza dell'Ente terzo prescelto, l'azienda verrà riconosciuta "certificata" e, se in regola con gli adempimenti previsti, le sarà assegnato un VFCN (VivaiFiori Certification Number), riportato sul sito dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio.

Tale numero, l'iscrizione nel sito e l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio, saranno la prova della avvenuta certificazione.

RICHIESTA OPZIONE 2

E' definita opzione 2 la richiesta di qualsiasi gruppo di aziende associate o azienda in forma multisito indipendente.

La richiesta di opzione2 è accettata quando il gruppo di aziende indica con documento formale l'appartenenza e la dipendenza organizzativa, ai fini della certificazione, all'entità capofila dichiarata.

In tal caso l'entità capofila designata e formalmente riconosciuta, ha la responsabilità del controllo di alcuni parametri e di alcuni punti del Disciplinare come di seguito espressamente indicati.

In tal caso l'Ente di certificazione, accreditato presso l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio, effettuerà le verifiche di controllo sulla radice quadrata degli aderenti all'organizzazione richiedente la certificazione, approssimata per eccesso.

Quando tali Audit validano la coerenza e l'applicazione del Disciplinare "VIVAIFIORI", l'entità capofila verrà riconosciuta "certificata" e, se in regola con gli adempimenti previsti, le sarà assegnato un VFCN (VivaiFiori Certification Number), riportato sul sito dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio.

Ad ogni azienda/sito collegata sarà altresì designato un VFCN (VivaiFiori Certification Number) di dipendenza che attesti la certificazione della singola azienda. Qualora la singola azienda volesse utilizzare il proprio VFCN ai propri fini commerciali, dovrà essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dall'entità capofila designata, la quale riconoscerà, a fronte dei controlli interni effettuati, la congruità al Disciplinare.

1 REGISTRAZIONE

L'azienda o il gruppo di aziende che intende aderire allo schema di certificazione (Disciplinare) VivaiFiori sottoporrà la domanda di adesione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori. Nel caso di accettazione della domanda, l'azienda o il gruppo di aziende richiedenti, firmerà un contratto nel quale s'impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare:

- riconoscere l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori come unico Responsabile e proprietario dello standard VF;
- ottemperare a tutte le indicazioni, normative e regole descritte nel presente documento e nello standard VF;
- riconoscere i componenti dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori come apparato organizzativo preposto, a seguirne le indicazioni emesse, dialogando e cooperando per il mantenimento e miglioramento del Sistema;
- effettuare le registrazioni previste dal Disciplinare VivaiFiori e a comunicare qualsiasi variazione o scostamento o altro seguendo le previste modalità e comunque a fornire al verificatore, in caso di prima adesione, la documentazione retroattiva di 3 mesi;
- sottostare ai controlli previsti dal Disciplinare VivaiFiori effettuati dall'Organismo di Certificazione accreditato dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori;
- conferire ai propri clienti prodotti ottenuti con il rispetto delle regole previste dal presente Regolamento e dal Disciplinare VivaiFiori;
- effettuare tutte le registrazioni ed attività previste dal Disciplinare VivaiFiori, così come richiesto, compresa l'indicazione dei prodotti che si intendono commercializzare, che verranno inseriti da VivaiFiori nel proprio database;
- accettare le decisioni che l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori intenderà adottare nei confronti del sottoscrittore stesso nel caso in cui si evidenziassero gravi non conformità e/o inadempimenti al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

2 SELEZIONE DELL'ENTE TERZO DI CERTIFICAZIONE

Dopo l'approvazione della domanda, l'azienda o il gruppo di aziende richiedenti, indicheranno l'Ente di certificazione che effettuerà la verifica ispettiva, ovviamente prescelto tra quelli accreditati dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

L'Organismo di Certificazione scelto dal/i richiedente/i (accreditato dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori) svolge l'attività di verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare. Nello svolgimento degli audit, l'ente prescelto utilizzerà solamente personale tecnico (auditor) abilitato e registrato presso l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, come da regolamento di accreditamento degli Enti terzi.

Al termine dell'attività di audit, l'Ente di certificazione rilascerà al Comitato Tecnico, il report di audit con le risultanze emerse e la valutazione di congruità o eventuali non conformità sanabili o l'inammissibilità.

L'attività di verifica svolta dall'Organismo di Certificazione avrà cadenza annuale ed il programma delle verifiche ispettive è concordato con l'azienda richiedente o con il capo filiera. Le date prescelte non possono prescindere dal rispetto delle scadenze annuali e della data di scadenza del certificato stesso.

IN VIGORE

E' consentito una deroga alla data di scadenza di non oltre 3 mesi, purché tale deroga venga richiesta, adducendo motivazioni specifiche e accettabili, ed approvata dal Comitato tecnico (oppure dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori) dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

I dati forniti dalle aziende aderenti al gruppo, potranno essere inoltre sottoposti a verifica documentale presso la sede del gruppo stesso.

3 VALUTAZIONE, APPLICAZIONE DEI REQUISITI, LIVELLI DI CONFORMITA'

La verifica ispettiva condotta dall'ente terzo prescelto dall'azienda o dal gruppo di aziende richiedenti la certificazione, produce un rapporto di Audit sul livello di conformità al Disciplinare VivaiFiori.

L'Ente, sulla base del regolamento di certificazione sottoscritto, emette una valutazione tecnica di conformità.

Qualora come risultanze della verifica ispettiva siano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto scritto dello standard VivaiFiori, queste saranno segnalate da chi esegue la verifica. Dette inadempienze potranno essere identificate come "non conformità maggiori/minori", "raccomandazioni" o "osservazioni", e dovranno essere tempestivamente segnalate all'azienda con i modi e i tempi previsti per rimediare all'inadempienza

Tale valutazione può essere:

1. **Pienamente conforme** in quanto assente da non conformità, sia maggiori che minori, pertanto con proposta di **certificazione positiva immediata**
2. **Parzialmente conforme** in quanto vi sono presenti non conformità minori in numero tale da non ostare alla conformità al Disciplinare, facilmente correggibili entro i tempi previsti e pertanto con proposta di **certificazione positiva immediata**
3. **Parzialmente conforme** in quanto vi sono presenti non conformità maggiori e minori in numero tale da ostare alla conformità al Disciplinare, correggibili entro i tempi previsti e pertanto con proposta di **certificazione positiva salvo evidenza di azione correttiva raggiunta (N.B. Il tempo di massimo concedibile per la risoluzione delle non conformità, non può superare i sei mesi. Oltrepassato tale limite, sarà richiesto un nuovo iter certificativo)**
4. **Non conforme** in quanto vi sono presenti non conformità maggiori e minori in numero tale da ostare alla conformità al Disciplinare, non facilmente correggibili e comunque necessari di una verifica suppletiva dell'Ente terzo. **Il certificato potrà essere emesso solo in presenza della nuova conformità rilasciata dall'Ente terzo di verifica**

IN VIGORE

4 TEMPI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Ogni azienda o gruppi di aziende certificati, devono essere verificati (audit) almeno una volta all'anno.

Ogni azienda o gruppi di aziende può sostituire l'Ente di certificazione prescelto, comunicando tale variazione almeno due mesi prima della scadenza prevista, all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

Il tempo di verifica ispettiva (audit) è a giudizio insindacabile dell'Ente di certificazione prescelto, comunque non può essere inferiore a 4 (quattro) ore nel caso di azienda singola e di due ore (per ciascuna azienda verificata) nel caso di gruppi di aziende.

L'attività di audit del VF viene effettuata almeno una volta ogni anno a regime dagli Organismi di Certificazione accreditati presso l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori e comprendere tutte le aziende/gruppi che aderiscono allo Standard stesso.

5. RILASCIO CERTIFICAZIONE

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, a seguito della comunicazione dell'Ente di certificazione che ha eseguito gli audit presso l'azienda o il gruppo di aziende, la cui valutazione può essere:

1. **Pienamente conforme** in quanto assente da non conformità, sia maggiori che minori, pertanto con proposta di **certificazione positiva immediata**
2. **Parzialmente conforme** in quanto vi sono presenti non conformità minori in numero tale da non ostare alla conformità al Disciplinare, facilmente correggibili entro i tempi previsti e pertanto con proposta di **certificazione positiva immediata**

emette la convalida del VFCN per l'azienda certificata OPZIONE 1, o le conferme del VFCN principale e dei VFCN secondari nel caso di una certificazione OPZIONE 2

Nel caso in cui la valutazione dell'Ente di certificazione sia:

3. **Parzialmente conforme** in quanto vi sono presenti non conformità maggiori e minori in numero tale da ostare alla conformità al Disciplinare, correggibili entro i tempi previsti e pertanto con proposta di **certificazione positiva previa evidenza di azione correttiva raggiunta (N.B. Il tempo di massimo concedibile per la risoluzione delle non conformità, non può superare i sei mesi. Oltrepassato tale limite, sarà richiesto un nuovo iter certificativo)**

emette la convalida del VFCN per l'azienda certificata OPZIONE 1, o le conferme del VFCN principale e dei VFCN secondari nel caso di una certificazione OPZIONE 2 solamente quando siano state inviate le evidenze delle risoluzioni delle non conformità all'Ente di certificazione stesso e con conseguente comunicazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

Nel caso in cui la valutazione dell'Ente di certificazione sia

4. **Non conforme**

emette la convalida del VFCN per l'azienda certificata OPZIONE 1, o le conferme del VFCN principale e dei VFCN secondari nel caso di una certificazione OPZIONE 2 solamente quando sia stata effettuata la nuova verifica ispettiva (audit) e conseguente comunicazione di conformità dall'Ente di certificazione stesso all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori

Tale convalida, dopo verifica della posizione non ostativa ai termini associativi dell'azienda singola o del gruppo di aziende, viene comunicata all'azienda singola o alla capofila e all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori aggiorna il database delle aziende certificate.

6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mantenimento della Certificazione VivaiFiori e del relativo VFCN, è subordinato al corretto espletamento delle verifiche ispettive, fatti salvi gli adempimenti in materia di adesione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

Il Certificato VivaiFiori ha scadenza annuale e pertanto deve essere rinnovato prima della scadenza, cioè è necessario effettuare la verifica ispettiva (audit) prima di tale data.

Fa espressamente fede la data di esecuzione dell'audit.

E' facoltà del dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori concordare un sopralluogo presso le aziende certificate (OPZIONE 1) e alla capofila e collegate (OPZIONE 2), qualora lo ritenesse opportuno.

7 UTILIZZO DEL MARCHIO

A seguito dell'avvenuta certificazione, la capofila/azienda riceverà dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori le istruzioni per la realizzazione di materiale identificativo (etichette/adesivi) contrassegnati dal logo VF, che potrà essere applicato sui documenti emessi dall'azienda (sia fiscali che promozionali).

E' inoltre possibile applicare il marchio su prodotto, imballi primari e secondari, stampati di prodotto e materiale promozionale relativo al prodotto.

E' possibile utilizzare il marchio su pubblicità, bollettini informativi, carta da lettera o altro.

Il marchio e le relative istruzioni sono rese disponibili alle aziende certificate (OPZIONE 1) e alla capofila e collegate (OPZIONE 2) su sito internet, area privata mediante credenziali di accesso rilasciate dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

Tale marchio non potrà essere in alcun modo modificato; è possibile modificare le proporzioni e riportarlo anche in bianco/nero, purchè ne risultino chiaramente distinguibili il disegno e le diciture.

Il marchio VivaiFiori può essere utilizzato anche insieme ad altri marchi di cui la capofila/azienda ha concessione di utilizzo (marchi di Certificazioni ottenute, marchi di prodotto, ecc.)

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori effettua controlli sull'utilizzo del marchio, anche durante le verifiche di sorveglianza eseguite dall'Organismo di Certificazione accreditato.

E' giudicato scorretto l'uso del marchio che possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è da considerarsi scorretto l'uso quanto il marchio:

- non ne sia ancora stato concesso l'utilizzo;
- l'azienda o gruppo di aziende siano state revocate o sospese;
- sia divulgato in modo tale da essere interpretati erroneamente.

Nel caso di rinuncia o revoca, così come previsto dal presente Regolamento, la capofila/azienda si impegna a sospendere l'uso del marchio e a distruggere la documentazione o modulistica residua contenente sotto qualsiasi forma il logo o i riferimenti alla certificazione.

8 RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

L'azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del Contratto di Certificazione o durante il periodo di validità del Contratto dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza o rispetto la verifica annuale di mantenimento;
- b) nel caso di variazione dei documenti di riferimento redatti all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, come precisato dall'articolo 6 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento e dello Standard;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori;
- e) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso per il quale l'Organizzazione stessa ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del periodo, previa verifica da parte dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della Certificazione.

Nei casi b), c) e d) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni apportate dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione con cui l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della Certificazione.

A seguito della rinuncia l'azienda si obbliga a restituire il certificato e tutto il materiale ricevuto nel corso del periodo di validità della certificazione, nonché a eliminare dai propri documenti qualsiasi riferimento alla certificazione relativa al Disciplinare VivaiFiori.

OBBLIGHI

La singola azienda florovivaistica certificata (OPZIONE 1) o il gruppo di aziende (OPZIONE 2) si impegnano a :

- mantenere, se previsti, i processi di produzione conformi ai requisiti previsti dal Disciplinare VivaiFiori;
- consentire l'accesso ai propri locali al personale dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, ai tecnici incaricati dal Capofila designato stesse e agli Auditor dell'Ente terzo di Certificazione e quindi assisterli durante gli audit. Nel caso di rifiuto a riceverli, l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori può disporre la sospensione e, in caso di reiterazione, la revoca della Certificazione;
- conservare idonea documentazione di registrazione e renderla disponibile all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, ai tecnici agronomi incaricati dalle Organizzazioni florovivaistiche stesse e agli Auditor dell'Ente terzo di Certificazione in occasione delle verifiche o quando sia da essi richiesta;
- accettare, a proprie spese, le visite di verifica (audit) che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione o a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione;
- comunicare tempestivamente all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori i risultati raggiunti a seguito di ogni verifica ispettiva interna;
- in caso di modifiche al Regolamento o al Disciplinare, adeguarsi entro i termini previsti ai nuovi requisiti o comunicare la volontà di rinunciare alla Certificazione;
- pagare annualmente e se richiesta la quota associativa prevista per l'iscrizione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori;
- fare rispettare, se previsto, ad eventuali subappaltatori, per le attività di loro competenza e rientranti nel campo di applicazione del Disciplinare VivaiFiori, i requisiti ivi espressi;
- comunicare le modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario, variazioni di utilizzo di terreni per le colture;
- comunicare con A/R eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi relativi alle attività oggetto del Certificato, fatti salvi i limiti posti dalla legge
- accettare, a proprie spese, le visite di verifica (audit) che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione o a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione; comunicare tempestivamente all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori i risultati raggiunti a seguito di ogni verifica ispettiva interna

IN VIGORE

Nel caso dell'OPZIONE 2 ogni singola azienda farà, per qualsivoglia comunicazione ed obbligo, riferimento al capofila designato, che provvederà ad inoltrare la documentazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori

La singola azienda che è certificata è tenuta a sottoscrivere, nel regolamento generale, il documento sottostante riferito agli obblighi derivanti dalla certificazione.

L'Associazione che ha ottenuto il certificato in base all'OPZIONE 2, è tenuta ad avere, come parte integrante dell'accordo fra le parti, il documento sottostante riferito agli obblighi derivanti dalla certificazione

- DOVERI DELLE AZIENDE CERTIFICATE

L'azienda certificata si impegna a:

- mantenere prodotto e processi di produzione conformi ai requisiti previsti dal Disciplinare VivaiFiori;
- consentire l'accesso ai propri locali a personale dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, o delegato, agli eventuali Esperti e agli Auditor degli Organismi di Accreditamento e quindi assisterli durante gli audit;
- nel caso di rifiuto dell'azienda di riceverli, l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, può disporre la sospensione e in caso di reiterazione la revoca della Certificazione;
- conservare idonea documentazione di registrazione e renderla disponibile sia all'Organismo di Certificazione in occasione delle verifiche, sia su esplicita richiesta dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori,;
- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione e a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte di auditor incaricati dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori,;
- comunicare tempestivamente all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, i risultati delle azioni correttive a seguito di non conformità registrate durante gli audit (almeno una all'anno);
- consentire che l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sulla produzione e sul Sistema di Gestione;
- in caso di modifiche al Regolamento o al Disciplinare, adeguarsi entro i termini previsti ai nuovi requisiti o comunicare la volontà di rinunciare alla Certificazione;
- non registrare le stesse aree agricole presso più di un Organismo di Certificazione approvato;
- pagare tutte le quote ed eventuali oneri aggiuntivi previsti dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori,;
- fare rispettare ad eventuali subappaltatori, per le attività di loro competenza e rientranti nel campo di applicazione del Disciplinare VivaiFiori, i requisiti ivi espressi;
- comunicare le modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario;
- comunicare le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo;
- comunicare eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative ai prodotti connessi alla Certificazione;
- comunicare con A/R eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, fatti salvi i limiti posti dalla legge.

– RESPONSABILITA'

Le aziende singole certificate (OPZIONE 1) e la capofila e collegate (OPZIONE 2) si impegnano a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor degli Enti di certificazione e di eventuali auditor inviati sotto incarico dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori,.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, non assume alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche adottate da ogni singola azienda (OPZIONE 1) e dalla capofila e singole aziende aderenti (OPZIONE 2) per il rispetto dei requisiti - che ne sono le uniche responsabili - né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La Certificazione ottenuta con l'adesione al Disciplinare VivaiFiori non esime la capofila/azienda dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dalla singola azienda certificata (OPZIONE1) e dalla capofila e aziende collegate (OPZIONE 2) a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, della capofila/azienda stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti applicabili.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività della singola azienda certificata (OPZIONE1) e dalla capofila e aziende collegate (OPZIONE 2) o dai suoi prodotti, processi o servizi.

– APPARATO SANZIONATORIO

INTRODUZIONE.

La presente procedura gestisce l'apparato sanzionatorio in termini di qualità delle sanzioni, responsabilità degli attuatori delle sanzioni e modalità.

Le sanzioni possono essere comminate sulla base dei seguenti elementi:

- Segnalazione dell'Associazione titolare dell'opzione 2
- Segnalazione di reclamo da parte di terzi, tra cui il cliente
- Risultanze delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente terzo

Poiché le attuazioni relative ai sopracitati elementi sono del tutto identiche, si descrivono nell'unica forma di seguito indicata.

PROCEDURA

A seguito di inadempienze contrattuali, di non rispetto del pagamento delle quote previste per singola azienda certificata (OPZIONE1) e dalla capofila e aziende collegate (OPZIONE 2), di comportamenti lesivi all'immagine del Marchio VivaiFiori, di comportamenti scorretti, di violazioni legislative, come delle risultanze delle verifiche ispettive, effettuate dagli Organismi di Certificazione accreditati l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori può applicare alla singola azienda certificata (OPZIONE1) e alla capofila e aziende collegate (OPZIONE 2), in caso di inadempienze più o meno gravi ai requisiti richiesti, le seguenti sanzioni:

– **RICHIAMO:** se l'inadempienza o mancanza non risulti particolarmente grave e viene immediatamente risolta, la capofila/azienda riceve un semplice avviso: nel caso la stessa venga nuovamente rilevata nel corso di un successivo audit, la capofila/azienda potrà incorrere in sanzioni più gravi.

– **SOSPENSIONE:** in caso di mancanze, inadempienze e di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, la certificazione può essere sospesa fino a quando non sia stato accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati; la sospensione viene comunicata per mezzo di lettera o e-mail con attestazione di ricevimento, indicando la data di decorrenza, la durata, il divieto di utilizzo del marchio e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

– **REVOCA:** in caso di gravi inadempienze, compresa la violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti o i processi oggetto di Certificazione, oppure nel caso di mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine indicato, si provvederà a cancellare la capofila/azienda dagli elenchi dell'associazione, nonché al ritiro del Certificato. VF provvederà anche a darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto alla capofila/azienda sottoposta alla sanzione ad alcun rimborso in tema di diritti per l'utilizzo del Marchio.

RICORSI:

La singola azienda certificata (OPZIONE1) e la capofila di aziende collegate (OPZIONE 2) possono fare ricorso contro le decisioni di sanzioni emanate da parte dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, esponendo, entro 20 giorni dal ricevimento delle

IN VIGORE

relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso a quanto stabilito dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, che lo valuterà direttamente.

La risposta dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori sarà inviata tramite lettera raccomandata con A/R entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del ricorso presentato.

In caso di sospensione o revoca, sarà responsabilità dell'Associazione di tutela del Marchio comunicare all'Organismo di Certificazione la sanzione applicata.

IN VIGORE

- MODIFICHE DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO E/O CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti dei documenti di riferimento (Regolamento e Disciplinare);
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio rilascerà apposite revisioni, inviate a tutte le componenti certificate, alle Associazioni e singoli e agli Enti di certificazione accreditati.

Sarà indicato in ciascuna revisione la tempistica di adeguamento entro cui la variazione sarà in vigore. Tale tempistica sarà proporzionale alle entità delle variazioni prescritte.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori secondo le modalità indicate.

Le variazioni saranno controllate specificatamente degli Enti di certificazione nella verifica successiva all'entrata in vigore definita dalla revisione emanata. Tali controlli sono obbligatori, anche se non previsti dell'audit di riesame.

Gli Enti di certificazione accreditati saranno opportunamente informati e formati sulla nuova revisione.

– CONDIZIONI ECONOMICHE

Punto 1 CRITERI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA RICHIESTA

Le quote definite dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio Direttivo (vedi Regolamento generale di certificazione per l'utilizzo del Marchio "VivaiFiori").

Le verifiche ispettive svolte dall'Organismo di Certificazione sono regolate direttamente tra l'Organismo e la capofila/azienda. L'organismo di certificazione deve attenersi, per ciò che riguarda la richiesta economica alle disposizioni espresse, fatto salvo il principio che il tempo di verifica ispettiva (audit) è a giudizio insindacabile dell'Ente di certificazione prescelto, cioè:

- In caso di OPZIONE 1 non può essere inferiore a 4 (quattro) ore
- In caso di OPZIONE 2 la verifica dell'Ente di certificazione accreditato presso l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio, effettuerà le verifiche di controllo sulla radice quadrata degli aderenti all'entità richiedente la certificazione, approssimata per eccesso; il tempo di verifica minimo per azienda non può essere inferiore alle 2 ore cadauna.

La quota di iscrizione comprende:

- iscrizione (annuale) all'associazione l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori;
- utilizzo del materiale identificativo (etichette/adesivi) numerato singolarmente per ogni azienda, nel caso venisse richiesto;
- registrazione presso il sito VivaiFiori dei dati relativi all'azienda, compreso il tipo di prodotto certificato che si prevede di commercializzare, come richiesto dal Regolamento stesso .

Le quote associative possono variare in funzione della dimensione dell'azienda: le quote annuali possono inoltre variare per anni successivi al primo, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Punto 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Gli importi relativi alle quote devono essere versati all'associazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori secondo le indicazioni riportate sui documenti emessi di volta in volta.